

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CIRAMI, NAPOLI Bruno, MINARDO,  
CALLEGARO, BOSI, FUMAGALLI CARULLI, BRIENZA, NAVA  
e SILIQUINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1996**

---

Disciplina di esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone che hanno cessato dal mandato parlamentare

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il conflitto, probabilmente anche involontario e non più latente, tra le istituzioni dello Stato impone la necessità di una seria riflessione, con conseguente improcrastinabile iniziativa, anche alla luce delle gravi vicende (compresa quella dell'epilogo drammaticamente luttuoso che ha riguardato l'ex senatore Carmine Mensorio) che in un passato recente e remoto hanno inciso in maniera drammatica sulla vita del Paese.

Rispetto ad avvenimenti che, sia pure in una *querelle* tra contrapposte visioni e valutazioni, si susseguono in rapide ed incontrollabili successioni, il Parlamento, somma Assemblea legislativa dello Stato, ha il dovere di intervenire per evitare che ingiustificabili lacune possano dare anche solo la sensazione di latitanza di fronte al dovere di tutelare il valore delle sue determinazioni.

Si appalesa, quindi, la necessità di pervenire all'approvazione di una legge che, da un lato, riaffermi l'insostituibile ed indiscutibile ruolo del Parlamento e, dall'altro, eviti che altri poteri dello Stato agiscano con l'imbarazzo e l'incertezza che sono caratteristiche gravi.

Orbene, come è noto, la legge attualmente in vigore, approvata in attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 29 ottobre 1993) nonché l'articolo 343 del codice di procedura penale non disciplinano, in alcuna maniera, il destino delle ordinanze di custodia cautelare che riguardano gli ex parlamentari e rispetto alle quali il rispetti-

vo ramo del Parlamento aveva negato l'autorizzazione all'arresto quando il destinatario rivestiva la carica di parlamentare.

La conseguenza di una tale lacuna emerge così in tutta la sua evidenza: la determinazione del Parlamento, adottata all'esito di una attenta valutazione degli elementi tutti prospettati dall'autorità giudiziaria procedente, perde di colpo ogni valore. Di guisa che la persona, che è stata perseguitata durante lo svolgimento della funzione parlamentare o a causa di questa, continuerà a subire nel tempo futuro, in assenza di altri e consistenti nuovi elementi di valutazione, quella originaria persecuzione.

Ebbene, mentre l'articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466, tutela anche gli ex membri del parlamento in ordine a procedimenti di qualsiasi tipo (penale, civile, amministrativo) che siano sorti per o durante l'esercizio del mandato parlamentare, manca una qualsiasi norma che impedisca, da un lato, il «crucifige», del cittadino che, perchè parlamentare, viene a subire la persecuzione, riconosciuta dalla Camera cui apparteneva, e, dall'altro, di privare di qualsiasi valore il provvedimento reiettivo della somma Assemblea legislativa dello Stato che, avendo scrupolosamente e costituzionalmente valutato gli atti, aveva riscontrato il *fumus persecutionis* nel provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria. Tale provvedimento si deve ritenere caducato di ogni effetto e l'arresto non potrà essere disposto se l'accusa non sarà avvalorata da altri nuovi, autonomi e successivi elementi di valutazione da parte dell'autorità giudiziaria.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Quando la Camera di appartenenza ha negato l'autorizzazione all'arresto del parlamentare, l'ordinanza di custodia cautelare, oggetto della richiesta, non può più essere eseguita successivamente alla cessazione del mandato parlamentare, e l'arresto per gli stessi fatti non può essere disposto se non risultino altri e nuovi elementi successivi suscettibili di nuova valutazione da parte del giudice ai sensi dell'articolo 274 del codice di procedura penale.

